

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI**

Crediti d'imposta Covid-19 dalla A alla Z

Aspetti pratici e peculiarità delle varie misure che si sono stratificate nella legislazione d'emergenza.

Il primo credito d'imposta in ordine temporale, introdotto per venire incontro agli affittuari costretti a chiudere gli **esercizi commerciali** a causa dell'epidemia Covid-19, è stato il credito da locazioni di cui all'art. 65 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Tale credito, nella sua forma originaria, spettava solo agli esercenti attività d'impresa costretti alla chiusura dal DPCM 11.03.2020, ossia alle attività di commercio al dettaglio, fatte salve le specifiche eccezioni, solo se l'immobile è classificato nella categoria catastale C/1 e nella misura del 60% del solo canone di marzo 2020, senza ulteriori requisiti reddituali. Il codice tributo introdotto per tale credito è il 6914 e può essere utilizzato soltanto dopo l'effettivo versamento del canone di marzo. La sua contabilizzazione avviene come contributo in conto esercizio, alla voce A5 del conto economico, imputabile per competenza e fiscalmente irrilevante.

Successivamente gli altri crediti d'imposta sono stati tutti introdotti dal **Decreto Rilancio** (D.L. 34/2020). Il credito locazioni è stato modificato e ampliato con l'art. 28 D.L. 34/2020, destinandolo a tutti i titolari di reddito d'impresa, ma anche agli esercenti arti o professioni con ricavi/compensi 2019 inferiori a 5 milioni di Euro (mentre alle strutture alberghiere e agrituristiche compete indipendentemente dal volume di ricavi) per **immobili non abitativi** in generale (senza il vincolo della categoria catastale), nella misura del 60% oppure del 30% in caso di contratti di affitto d'azienda o contratti di servizi a prestazioni multiple. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione e dopo l'effettivo pagamento dei canoni di marzo, aprile, maggio e da ultimo anche di giugno (mese introdotto dall'art. 77 del Decreto Agosto - D.L. 104/2020).

Per le strutture turistico ricettive con **attività solo stagionale** i mesi di riferimento sono aprile, maggio, giugno, luglio. Tuttavia, è introdotto anche un vincolo di fatturato: il credito spetta solo se il fatturato del mese X/2020 è inferiore di almeno il 50% del fatturato del mese X/2019. Tale calcolo non deve essere effettuato per le NewCo 2019. Il credito non concorre alla formazione della base imponibile Ires/Irpef/Irap né incide sul rapporto degli interessi passivi ed è cedibile (art. 122 D.L. 34/2020) anche a banche e altri intermediari finanziari. Dal punto di vista contabile è un contributo in conto esercizio (voce A5 del conto economico) e il codice tributo per utilizzarlo è 6920.

Sempre del Decreto Rilancio è il **bonus vacanze** (art. 176) fruibile dai nuclei familiari con ISEE inferiore a € 40.000, per soggiorni fino al 31.12.2020, dell'importo di € 150 per i nuclei familiari composti da una persona, € 300 per 2 persone, € 500 da 3 persone in su. Si fruisce nella misura dell'80% come sconto sul corrispettivo, in accordo con il fornitore; e del 20% a titolo di credito d'imposta da utilizzare in dichiarazione; lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione o cedere a terzi, anche banche, intermediari finanziari. In conseguenza dell'epidemia è stato poi incrementato il **bonus pubblicità**, che passa dal calcolo incrementale al calcolo puntuale, ossia sull'intero importo per investimenti pubblicitari sostenuto nel 2020, nella misura del 50%, da utilizzare in compensazione quale credito d'imposta. La richiesta del credito doveva essere effettuata preventivamente, "prenotando" l'importo del credito mediante la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta tra 1.03.X - 31.03.X (eccezionalmente per il 2020 è 1.09.2020-30.09.2020) e successivamente "confermando" l'importo a consuntivo con la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati tra il 1.01.X+1 e il 31.01.X+1. Tale credito è imponibile ai fini Ires, Irpef, Irap ed è utilizzabile dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, in compensazione con modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, ancora nel Decreto Rilancio, si annoverano i crediti d'imposta **sanificazione e adeguamento** di cui agli artt. 125 e 120. Il primo è stato recentemente oggetto di critica per l'esigua copertura, pari a circa il 9,3% delle spese agevolabili sostenute (ossia il 15,64% del 60% delle spese). Il credito spetta agli esercenti attività d'impresa, arte o professione enti non commerciali, enti religiosi; può essere utilizzato in compensazione, in dichiarazione dei redditi o essere ceduto e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle dirette e dell'Irap. Il credito da adeguamento del luogo di lavoro, invece, è diretto soltanto a una ristretta platea di contribuenti, ossia quelli che svolgono attività in locali aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed è pari sempre al 60% delle spese sostenute per interventi edili o arredi di sicurezza, senza tagli dovuti alla scarsità di risorse destinate.